



COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

CODICE ENTE 10930

Delibera numero: 78 del: 17/10/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCORDO COLLABORATIVO TRA I COMUNI DI CALVIGNASCO E DI MORIMONDO "PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MORIMONDO". PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 17:20 nella Residenza Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1. GANDINI Giuseppe	Sindaco	Presente
2. BOSSI Emilio Felice	Vicesindaco	Assente
2. RUBINELLI Mariella	Assessore esterno	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Domenico Antonio Salvatore D'ONOFRIO.

Il Dott. Giuseppe GANDINI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCORDO COLLABORATIVO TRA I COMUNI DI CALVIGNASCO E DI MORIMONDO "PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MORIMONDO". PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere ARAN104-14A 5 dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'art.14 del CCNL del 24/01/2004, per convenzione, deve intendersi un accordo o una intesa tra gli Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

DATO ATTO che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

VISTO:

- CHE con formale comunicazione prot.n. 3098 del 27/09/2018 il Comune di Calvignasco ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo dell'Agente di Polizia Locale di ruolo nel Comune di Morimondo inquadrato nella categoria C, ai sensi dell'art.1, comma 557, Legge n.311/2004;
- CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 02/10/2018 pervenuta al protocollo del Comune di Calvignasco il 17/10/2018 n.3273, il Comune di Morimondo accoglieva la richiesta sopraccitata ed autorizzava il dipendente a svolgere il servizio in oggetto, approvando apposito schema di convenzione;

DATO ATTO che l'Agente di Polizia Locale Domenico Cannadoro ha dichiarato il suo consenso ad eseguire la prestazione lavorativa sopra specificata presso il Comune di Calvignasco;

VISTO lo schema di accordo/convenzione di collaborazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di *Convenzione tra i Comuni di Calvignasco e di Morimondo per l'utilizzo congiunto dell'Agente di Polizia Locale del Comune di Morimondo* allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di avvalersi pertanto dell'attività lavorativa dell'Agente di Polizia Locale del Comune di Morimondo, il quale risulta autorizzato dall'amministrazione di provenienza per un totale di 3 ore settimanali per il periodo da 01/10/2018 al 31/12/2018;
3. Di dare atto che l'attività lavorativa dovrà essere svolta all'interno del normale orario di lavoro e comunque fino al limite massimo stabilito dalle norme di legge che regolano la materia;
4. Di prevedere che il Comune Calvignasco rimborserà al Comune di Morimondo quanto previsto nello schema di convenzione all'uopo predisposto, che regola i rapporti tra gli enti;
5. Di demandare ai responsabili delle Aree competenti la determinazione delle spese di personale da porre a carico degli enti per le rispettive competenze, correlate all'assunzione del presente provvedimento;

Conseguentemente

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di permettere l'immediata efficacia della Convenzione in oggetto,

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALVIGNASCO E DI MORIMONDO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MORIMONDO.

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Calvignasco n. del e la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Morimondo n. del, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la presente convenzione per l'utilizzo congiunto dell'Agente di Polizia Locale del Comune di Morimondo;

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

TRA

il Comune di Calvignasco, con sede in Via Fiume 5, rappresentato dal, domiciliato per la sua carica presso la Sede

E

il Comune di Morimondo, con sede in Piazza Municipio n. 1, rappresentato dal, domiciliato per la sua carica presso la Sede

di seguito individuati anche come "amministrazioni" e "parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

Art. 2- Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte dei Comuni di Calvignasco e Morimondo, dell'Agente di Polizia Locale del Comune di Morimondo, sig. Domenico Cannadoro, inquadrato nella categoria C, posizione economica C4, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente Domenico Cannadoro sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- 33 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Morimondo
- 3 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Calvignasco

Il Comune di Calvignasco metterà a disposizione del lavoratore convenzionato i necessari strumenti di lavoro.

I Comuni di Morimondo e Calvignasco organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale, ai fini di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Morimondo, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Calvignasco.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di Calvignasco con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Morimondo, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Calvignasco le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a comunicare preventivamente con i competenti organi del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

Qualora l'articolazione dell'orario di servizio preveda la pausa pranzo, all'Agente di Polizia Locale verrà riconosciuto direttamente dal Comune di Calvignasco apposito ticket sostitutivo del pasto.

Art. 4 – Attività lavorativa

Le ore di servizio presso il Comune di Calvignasco verranno svolte in divisa e con l'utilizzo dell'autoveicolo di Polizia Locale in dotazione al Comune di Morimondo.

Per tale utilizzo il Comune di Calvignasco riconosce al Comune di Morimondo un importo forfettario di € 50,00 mensili a titolo di rimborso chilometrico ed usura mezzo.

Art. 5 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.

Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative nell'ambito del piano annuale della formazione del personale in servizio, da predisporre per il dipendente in convenzione anche acquisendo le esigenze formative rilevate presso l'Ente di utilizzazione.

Art. 6 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di Morimondo e dal Comune di Calvignasco sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 33 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di Morimondo, ente titolare del rapporto di lavoro,
- per 3 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di Calvignasco, ente utilizzatore.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Morimondo in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero, con cadenza trimestrale, della quota parte a carico del Comune di Calvignasco.

Art. 8 - Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

I Comuni convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 7 – Modalità di verifica dell'efficacia della convenzione

I Comuni di Morimondo e Calvignasco definiranno sistemi e modalità per la verifica periodica dell'efficacia della presente convenzione, valutando l'opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla medesima.

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, le Amministrazioni provvedono alla modifica con atti integrativi previa adozione di specifica deliberazione da parte delle rispettive Giunte Comunali, demandando al Segretario Comunale,

l'adozione di eventuali disposizioni di carattere organizzativo, dirette a specificare ulteriormente le modalità attuative della convenzione, senza apportare modifiche sostanziali, mediante appositi protocolli operativi da assumere di concerto con il Comune di Calvignasco, ente utilizzatore.

Art. 8 – Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/10/2018 sino al 31/12/2018;

Art. 9 – Inadempimenti - Risoluzione della convenzione

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile:

- gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale assegnato,
- gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- quando il Comune di Calvignasco utilizzi il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- quando il Comune di Morimondo contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare effettivamente presso il Comune di Calvignasco;
- quando il Comune di Calvignasco non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma.

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r.

Art. 10 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE DI MORIMONDO

IL COMUNE DI CALVIGNASCO

COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 17/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ACCORDO COLLABORATIVO TRA I COMUNI DI CALVIGNASCO E DI MORIMONDO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MORIMONDO. PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- Parere favorevole.
- Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

AREA VIGILANZA E COMMERCIO
IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA
Dott. Simone CODÈGONI



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:



- Parere favorevole –
- Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Marinella MOLLASCHI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Dott. Giuseppe GANDINI




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della sujestesa deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione di Giunta Comunale:

- è divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE

ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO

COMUNE AL N. REG. 485 DAL 13 NOV 2018 AL 27 NOV, 2018

CALVIGNASCO LI, 13 NOV, 2018

IL MESSO COMUNALE Patrizia Perrone

IL MESSO COMUNALE

